

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/453 DELLA COMMISSIONE DEL 5 FEBBRAIO 2024.

Sommario

1. PREMESSA	2
2. FONTI NORMATIVE	2
3. SOGGETTI COINVOLTI	3
4. SOGGETTI BENEFICIARI	4
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	5
5.1 Tipologie di intervento	7
5.2 Documentazione da allegare in domanda	13
6. ANTIMAFIA e DURC	15
7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	16
7.1 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che hanno ricevuto l'indennizzo ai sensi del DM 193915	16
7.2 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che non hanno richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 193915 o domande integrative	16
8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	20
9. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	20
10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI	20
11. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE	21
12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE	21
13. CONTROLLI IN LOCO	22
14. INFORMATIVA PRIVACY	22
15. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA	22
16. CRONOPROGRAMMA	23

ALLEGATO 1

1. PREMESSA

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 del 05/02/2024 è stata adottata una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano, al fine di compensare i danni indiretti subiti dagli operatori del mercato delle uova e dei pollami in Italia legati all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

Tali perdite sono dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie, necessarie per contenere e sradicare l'epidemia, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili s.m.i, integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al cofinanziamento delle spese sostenute dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame, gravemente colpito dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, rilevati e notificati dall'Italia tra il 01 gennaio e il 30 aprile 2022.

L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 46.670.790 €. Gli importi forfettari di indennizzo a carico della Commissione sono definiti per intervento e per categorie merceologiche dal sopraccitato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453.

Agli indennizzi riconosciuti in base al Reg. UE 2024/453 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 193915 del 05/04/2023.

2. FONTI NORMATIVE

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle

ALLEGATO 1

decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

- VISTO il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l'approvazione dello Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;
- VISTI gli articoli 1 e 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";
- VISTO il Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 0278463, del 30 maggio 2023 che modifica il Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024 concernente "Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia."
- Vista la Circolare di Agea Coordinamento n. 0046533 del 10/06/2024, concernente "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione UE n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia".

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi cofinanziati dalla UE previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453;
- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e Provincia di Sondrio (di seguito OD) per le funzioni delegate da OPR;

ALLEGATO 1

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni le aziende avicole che:

- sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria introdotte a seguito del riconoscimento dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, e sono ubicate nelle zone di restrizione nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 aprile 2024;
- hanno sede legale in regione Lombardia;
- risultano appartenere alle seguenti tipologie di impresa:
 - a) imprese produttrici di uova da cova;
 - b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
 - c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e da ingrasso di pollame da carne delle specie Gallus gallus, tacchino, anatra e faraona e gli svezzatori delle menzionate specie;
 - d) allevamenti da riproduzione
 - e) centri d'imballaggio di uova
 - f) mattatoi e trasformatori (per entrambi se aziende di produzione primaria).
- Risultano aver aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Gli allevamenti ammessi al sostegno devono obbligatoriamente rientrare nelle zone di restrizione, ossia:

- in Zona di Protezione (ZP) e in Zona di Sorveglianza (ZS), puntualmente definite da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca) ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS;
- nelle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR) come definite dai dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari. Fanno eccezione gli allevamenti che, seppur collocati nella ZUR, sono risultati inseriti negli elenchi di accasabilità positiva "singoli" o "monospecie" o "multispecie", emessi dalle Autorità Sanitarie regionali competenti per territorio previo parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza Aviaria (CRNIA), che li hanno identificati come in possesso dei criteri di derogabilità positiva previsti dai dispositivi stessi e pertanto sollevati dall'obbligo di prolungamento del fermo.

I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Regolamento 2024/453, fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, sono eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 193915, del 05/04/2023, citato nelle premesse.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'indennizzo alleggi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (Allegato 2) dalla quale si evinca che quest'ultima rinuncia espressamente al medesimo indennizzo richiesto in domanda. Qualora, durante il periodo di indennizzo oggetto dell'istanza, l'allevamento per cui si sta richiedendo il sostegno avesse subito una modifica del rapporto di soccida, al procedimento di domanda dovrà essere allegata una dichiarazione per ogni controparte attiva all'interno del rapporto. Periodi di indennizzo riconducibili a soccidanti / soccidari, di

ALLEGATO 1

cui non è stata prodotta la dichiarazione, non potranno essere ritenuti ammissibili all'indennizzo.

Si precisa che nel caso in cui sussista un rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di indennizzo ai sensi del Reg. UE 2023/453, purché vertano su interventi distinti.

Il sostegno sarà comunque riconosciuto solo a chi ha effettivamente subito il danno e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di sostegno tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il **01 gennaio e il 30 aprile 2022**, non compensati nella loro totalità da aiuti di stato o da assicurazioni e per i quali non è stato percepito alcun aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 2021/690.

All'atto di presentazione della domanda ai sensi del Reg. UE 2024/453, le aziende avicole che hanno presentato domanda di indennizzo ai sensi del DM 193915 del 05/04/2023 per i danni indiretti subiti nel medesimo periodo, troveranno già inseriti in fase 2 gli interventi liquidati con il citato DM ammissibili anche ai sensi del Reg- UE 2024/453. Non tutti gli interventi ammessi dal DM 193915 del 05/04/2023 sono ora previsti nel Reg. UE 2024/453 (Allegato 8 "Tabella Indennizzi Reg. 2024_453 con Raccordo DM 193915").

Nel caso in cui il beneficiario non intenda presentare richieste per nuovi interventi o integrazioni rispetto a quanto già riportato nella domanda così preimpostata, il procedimento dovrà essere validato senza allegare documentazione giustificativa, fatta eccezione per l'eventuale dichiarazione di liberatoria di soccida.

Nello specifico, nella nuova domanda saranno riportati il numero di capi/uova ed eventualmente giorni, già ammessi alla liquidazione per gli interventi richiesti nella domanda del DM citato, in base ai quali sarà ricalcolato l'indennizzo con riferimento agli importi forfettari stabiliti dal Reg. 2024/453. Agli importi degli indennizzi ricalcolati sarà sottratto già in sede di domanda l'importo liquidato per il relativo intervento ammesso al pagamento con il DM 193915.

Farà eccezione alle logiche qui sopra descritte, l'intervento 8 del DM 193915 (Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard), che non sarà automaticamente riproposto nella nuova domanda. Se in possesso dei requisiti, per questa tipologia di danno, i dati relativi a tale richiesta dovranno essere reinseriti unitamente alla documentazione provante il danno subito (Allegato 8 "Tabella Indennizzi Reg. 2024_453 con Raccordo DM 193915").

Per eventuali nuovi beneficiari che vogliono accedere al sostegno ed eventuali richieste di nuovi interventi/integrazioni per le aziende che hanno già presentato domanda ai sensi del DM 193915, **sarà necessario per ogni intervento allegare la documentazione specificata al punto 5.2.**

ALLEGATO 1

Nel caso in cui le aziende avicole che hanno subito i danni indiretti non siano più in attività a oggi, ai fini della presentazione della domanda in SisCo le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate ai punti seguenti:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), è ammessa la presentazione dell'istanza di sostegno dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, è ammessa la presentazione dell'istanza di sostegno dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.

Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

La domanda di sostegno potrà essere presentata fino alle 23:59 del 12/07/2024.

La domanda di sostegno deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale o eventuali altri soggetti delegati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) o SPID. Il procedimento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'azienda e caricato nel portale.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito: <http://www.opr.regione.lombardia.it/>.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD.

ALLEGATO 1

5.1 Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, il coefficiente di indennizzo previsto dal Reg. UE 2024/453 quale cofinanziamento al 50% del danno indiretto subito, a cui si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo. Agli indennizzi riconosciuti in base al Reg. UE 2024/453 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno e per gli stessi allevamenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 193915 del 05/04/2023.

ALLEGATO 1

INTERVENTO	Codice intervento di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453	Categoria merceologica	Codice categoria merceologica	Coefficiente di Indennizzo stabilito all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453
Intervento a - Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario				<i>€ / capo /settimana</i>
	i	pollastra	NC 0105 11 11	0,02
	ii	gallina ovaiola allevata in gabbia	NC 0105 94 00	0,062
	iii	gallina ovaiola allevata a terra	NC 0105 94 00	0,07
	iv	gallina ovaiola allevata all'aperto	NC 0105 94 00	0,062
	v	gallina ovaiola bio	NC 0105 94 00	0,092
	vi	pollo da carne standard	NC 0105 94 00	0,046
	vii	cappone	NC 0105 94 00	0,054
	viii	pollo golden	NC 0105 94 00	0,077
	ix	tacchina	NC 0105 99 30	0,092
	x	tacchino maschio	NC 0105 99 30	0,152
	xi	tacchino o tacchina	NC 0105 99 30	0,122
	xii	tacchino o tacchina da riproduzione	NC 0105 99 30	0,473
	xiii	anatra	NC 0105 99 10	0,111
xiv	faraona	NC 0105 99 50	0,055	

ALLEGATO 1

INTERVENTO	Codice intervento di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453	Categoria merceologica	Codice categoria merceologica	Coefficiente di Indennizzo stabilito all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453
	xiv	faraona da riproduzione	NC 0105 99 50	0,299
Intervento b - Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente				€/capo/settimana
	i	pollo da carne riproduttore	NC 0105 94 00	0,059
	ii	tacchino o tacchina riproduttori	NC 0105 99 30	0,473
	iii	pollastra o pollo rurale declassato	NC 0105 11 11	0,037
	iv	pollo da carne o cappone declassato	NC 0105 94 00	0,103
	v	tacchina declassata	NC 0105 99 30	0,132
	vi	tacchino declassato	NC 0105 99 30	0,224
Intervento c - Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento				€/capo/settimana
	i	pollastra standard	NC 0105 11 11	0,066
	ii	pollastra di allevamento all'aperto	NC 0105 11 11	0,07
	iii	pollastra biologica	NC 0105 11 11	0,139
	iv	pollo da carne	NC 0105 94 00	0,081
	v	pollo rurale	NC 0105 94 00	0,066
	vi	tacchina	NC 0105 99 30	0,189

ALLEGATO 1

INTERVENTO	Codice intervento di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453	Categoria merceologica	Codice categoria merceologica	Coefficiente di Indennizzo stabilito all'art. 3 del Reg. UE n. 2024/453
	vii	tacchino	NC 0105 99 30	0,302
Intervento d - Perdita di valore degli animali e dei prodotti nelle zone regolamentate				€/uovo o capo
	i	uovo da cova di gallina ovaiola distrutto	NC 0407 11 00	0,132
	ii	uovo da cova di tacchina ovaiola distrutto	NC 0407 19 11	0,525
	iii	uovo da cova di faraona distrutto	NC 0407 19 11	0,132
	iv	pulcino di pollo da carne standard soppresso	NC 0105 94 00	0,228
	v	pulcino di pollo rurale soppresso	NC 0105 94 00	0,340
	vi	pulcino femmina di tacchino soppresso	NC 0105 99 30	0,550
	vii	pulcino maschio di tacchino soppresso	NC 0105 99 30	1,000
	viii	pulcino di faraona soppresso	NC 0105 94 00	0,225
	ix	uovo da cova di gallina ovaiola trasformato in ovoprodotti	NC 0407 11 00	0,096
	x	uovo proveniente da allevamento in gabbia trasformato in ovoprodotti	NC 0407 21 00	0,022
	xi	uovo proveniente da allevamento a terra trasformato in ovoprodotti	NC 0407 21 00	0,029
xii	uovo proveniente da allevamento biologico trasformato in ovoprodotti	NC 0407 21 00	0,028	

ALLEGATO 1

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le categorie animali per le quali è richiesto l'indennizzo.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero di uova e/o capi relativi a ciascuna tipologia di indennizzo richiesto;
- i periodi per i quali l'allevamento dichiara di aver subito il danno solo per gli interventi:
 - **Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario** (intervento a),
 - **Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente** (intervento b)
 - **Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento** (interventi c).

Per individuare i dati inerenti al numero dei capi e alle durate dei cicli che consentono di accertare il danno, devono essere utilizzate le informazioni relative all'allevamento presenti in BDN.

Il numero di uova/capi/gg ammissibili all'indennizzo è dato dal numero minore tra:

1. il numero di uova/capi/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sotto riportate;
2. il numero di uova/capi/gg ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

Per l'intervento a "Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario", il numero di capi ammissibili all'indennizzo sarà dato dalla media della consistenza dei capi dei 3 cicli antecedenti all'inizio del periodo di restrizione già al netto della mortalità registrata per i cicli presi a riferimento. Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, verranno presi come riferimento i dati inerenti ai capi dei cicli effettivamente conclusi. In assenza totale di cicli pregressi, la consistenza dei capi indennizzabili sarà determinabile, seguendo il seguente ordine di priorità, in base a uno dei seguenti criteri:

- eventuali cicli portati a termine dall'allevamento successivamente al periodo di fermo;
- numero di capi pattuito dall'eventuale contratto di soccida;
- consistenza massima prevista per la struttura di allevamento.

Al fine di una corretta individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile") e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'aviarria imposte

ALLEGATO 1

dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

La data di inizio del periodo di indennizzo è individuabile nel primo giorno di vuoto dell'allevamento, preso atto dell'eventuale periodo di vuoto biologico come dettagliato nelle casistiche sopra riportate, ricadente nel periodo in cui l'allevamento è risultato soggetto a una o più zone di restrizione o dall'inizio delle restrizioni. Non potranno essere riconosciute date di inizio del periodo di indennizzo antecedenti al 1° gennaio 2022.

I periodi di restrizione ammissibili saranno calcolati in funzione della tipologia di zona di restrizione a cui è stato soggetto l'allevamento come dettagliato nell'Allegato 3 "Criteri individuazione periodi di indennizzo mancato accasamento".

Le aziende avicole che hanno presentato domanda di indennizzo ai sensi del DM 193915 del 05/04/2023 per i danni indiretti subiti nel medesimo periodo troveranno già inseriti in fase 2 i periodi di restrizione già ammessi con il citato DM per gli interventi compatibili per i due provvedimenti (Allegato 8 "Tabella Indennizzi Reg. 2024_453 con Raccordo DM 193915").

Per gli allevamenti ricompresi negli elenchi di derogabilità positiva i periodi di restrizione precompilati sono stati valutati senza tenere conto che in alcuni casi la derogabilità conferita dagli elenchi stessi fosse in realtà fittizia come comunicato dalla DG welfare dopo la chiusura delle precedenti istruttorie e dipendesse anche dalla presenza di altri allevamenti attivi nelle zone omogenee.

Pertanto solo per gli allevamenti che ricadono in questa fattispecie è possibile l'inserimento nuovamente in domanda dell'intervento con l'aggiunta dei giorni mancanti, sempre che sia supportato dalla documentazione richiesta e dall'eventuale avvallo della sanità. (Allegato 3 "Criteri individuazione periodi di indennizzo mancato accasamento Parte B").

Per l'intervento b "Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente, il numero di capi ammissibili all'indennizzo sarà dato dal modello 4 del ciclo oggetto di indennizzo, attestante l'uscita dei capi verso il macello.

Al fine del corretto calcolo dei giorni di indennizzo, è necessario dare evidenza della durata media dei cicli produttivi aziendali che deve essere calcolata considerando i 3 cicli antecedenti il ciclo oggetto di indennizzo. Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, verranno presi come riferimento i dati inerenti ai cicli effettivamente conclusi.

Il periodo indennizzabile inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari (ZUR), che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra la data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo, calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti, o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 30/04/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal Reg. UE 2024/453.

ALLEGATO 1

Il numero degli animali da indennizzare è desunto dal Modello 4 di uscita dei capi verso il macello e dai dati presenti in BDN.

Per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 5 "Calcolo macellazione anticipata".

Per l'intervento c "Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento", il numero di capi ammissibili all'indennizzo sarà dato dal modello 4 del ciclo oggetto di indennizzo, attestante l'uscita dei capi dall'allevamento, o dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN e dalle tabelle giornaliere aziendali da cui si possa evincere il numero di capi sfolpiti e morti entro la durata del ciclo standard.

Al fine del calcolo dei giorni indennizzabili, è necessario individuare la durata media dei cicli produttivi aziendali secondo i criteri già specificati per l'intervento relativo alla macellazione anticipata.

Il periodo indennizzabile inizia dalla ipotetica fine del ciclo produttivo calcolato in base alla media determinata con il criterio di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita degli animali dall'allevamento o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 30/04/2022. In presenza di più modelli di uscita per il medesimo ciclo, si considera ai fini della determinazione della data fine dell'indennizzo la data del primo modello 4 di uscita emesso dall'azienda.

Nel caso di prolungato accasamento, per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 7 "Calcolo prolungamento ciclo".

5.2 Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SisCo per le misure oggetto di indennizzo e nell'arco temporale stabilito dal Reg. UE 2024/453 del 05/02/2024:

1. Per l'intervento a "Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario":

- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Modello 4 relativo alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (Allegato 5 "Calcolo media capi e mancato accasamento")
- Per le aziende menzionate negli elenchi "monospecie" o "multispecie" che intendono richiedere periodi di indennizzo pur in presenza di derogabilità positiva in quanto appartenenti a un'area omogenea nella quale uno degli allevamenti costituenti della stessa era nello stato di pieno, obbligatoriamente l'Allegato 4, corredato preferibilmente dei Mod. 4 di entrata e di uscita del ciclo dell'allevamento limitrofo dell'area omogenea che non consentiva di procedere con il nuovo

ALLEGATO 1

accasamento. L'Allegato 4 dovrà essere inserito obbligatoriamente in domanda e non potrà essere oggetto di integrazioni successive.

2. **Per l'intervento b "Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente"**
 - Modello 4 di invio alla macellazione dei capi nel periodo **01 gennaio - 30 aprile 2022** con indicazione del numero di capi e specie;
 - Copia del registro di allevamento delle aziende;
 - Verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante.
 - Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (Allegato 6 "Calcolo macellazione anticipata")

3. **Per l'intervento c "Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento"**
 - Copia del registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento rispetto alla normale durata del ciclo;
 - Modello 4 relativa alla data di primo accasamento posteriore al ciclo oggetto di indennizzo;
 - Modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello del ciclo oggetto di indennizzo (in presenza di più modelli di uscita si considera ai fini dell'indennizzo la data del primo modello);
 - Eventualmente verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante;
 - Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (Allegato 7 "Calcolo prolungamento ciclo").

4. **Intervento d "Perdita di valore degli animali e dei prodotti nelle zone regolamentate"**
 - a. **Da i a iv (distruzione uova)**
 - Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo **01 gennaio - 30 aprile 2022** con indicazione del numero di uova;
 - Ddt emesso dalle imprese di smaltimento;
 - Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;
 - Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
 - Eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna delle uova;
 - b. **Da v a viii (soppressione pulcini)**
 - Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo **01 gennaio - 30 aprile 2022** con indicazione del numero di capi e specie;
 - Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna del pollame alle imprese di smaltimento;
 - Copia del registro di allevamento delle aziende;
 - Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
 - c. **Da ix a xii (trasformazione di uova in ovoprodotti)**

ALLEGATO 1

- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova o da consumo;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione;

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi danni oggetto dell'istanza di sostegno di cui al Reg. UE 2024/453, sarà necessario allegare:

- polizza assicurativa stipulata;
- documentazione esplicativa dei danni riconosciuti come indennizzabili dalla polizza stipulata;
- comunicazione della compagnia di assicurazione che dia atto dell'importo liquidato a seguito del danno subito.

6. ANTIMAFIA e DURC

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al Pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con Decreto OPR n. 3878 del 24/03/2022 (pubblicato sul BURL n. 13 - Serie Ordinaria - del 30/03/2022).

ANTIMAFIA

Nel fascicolo aziendale del beneficiario, nell'apposita sezione antimafia, devono essere caricate le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, e relativi familiari conviventi.

A seconda dell'importo totale del contributo richiesto per singolo procedimento (domanda) va definita la tipologia di richiesta da fare in BDNA.

In sintesi, è necessaria la richiesta di informazione per:

- aziende agricole (che hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di contributi comunitari superiori a 25.000,00 euro - art. 91, comma 1 bis) del D.Lgs. n. 159/2011);
- aziende non agricole (che non hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di contributi comunitari superiori o statali a 150.000,00 euro (es. le imprese agroindustriali per la operazione 4.2) - art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011.

Il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale ed eventualmente produrla al fine del sopra citata verifica.

ALLEGATO 1

La modulistica di riferimento per la predisposizione delle previste dichiarazioni è pubblicata al seguente link con:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/per-gli-agricoltori/dichiarazioni-antimafia-perche-aggiornarle>

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il controllo relativo alla regolarità contributiva è essenziale per l'erogazione del pagamento. Per le aziende agricole i debiti INPS sono presenti nel Registro Nazionale Debiti e si procederà dunque alla eventuale compensazione. Invece per le aziende non agricole è necessario che il DURC sia regolare al momento dell'autorizzazione del pagamento.

7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, valutando la completezza della documentazione presentata e determinando in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

7.1 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che hanno ricevuto l'indennizzo ai sensi del DM 193915

Nel caso in cui la domanda riporti unicamente gli interventi già finanziati con il DM 193915 del 05/04/2023, dovranno essere ritenuti ammissibili il medesimo numero di capi/uova e giorni eventualmente già istruiti positivamente, così da determinare l'indennizzo previsto dal Reg. UE 2024/453, già decurtato dell'aiuto di stato percepito. In tal caso, come già definito al punto 5, la domanda sarà priva della documentazione giustificativa del danno in quanto già acquisita in sede del procedimento inerente al DM 193915 e già nel pieno possesso della Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per la dichiarazione liberatoria di soccida (Allegato 2) che deve essere nuovamente ripresentata con esplicito riferimento al Reg. UE 2024/453 e resa dalla controparte del rapporto di soccida con cui era instaurata la relazione durante il periodo di indennizzo richiesto.

In questo caso sarà necessario, prima della validazione dell'istruttoria, inserire nelle note del procedimento istruttorio di SisCo il rimando al numero di procedimento di domanda presentata ai sensi del DM 193915 dal medesimo beneficiario e della relativa istruttoria.

7.2 Istruttoria delle domande presentate da beneficiari che non hanno richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 193915 o domande integrative

Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi del Reg. UE 2024/453 contenga:

- nuovi interventi rispetto a quelli già favorevolmente istruiti con il DM 193915;
- richieste integrative degli interventi già favorevolmente istruiti con il DM 193915

o nel caso in cui siano state presentate domande da beneficiari che non avevano richiesto l'indennizzo ai sensi del DM 193915, il procedimento di domanda o gli interventi rientranti

ALLEGATO 1

nelle casistiche qui sopra dovranno essere verificati nella loro totalità, controllando la presenza e la correttezza della documentazione menzionata al punto 5.2.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In quest'ultimo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni. Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 5.2 saranno respinte.

Sulle domande di cui paragrafo 7.2 devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- 1) nei casi in cui l'allevamento rientri in un rapporto di soccida, verifica della presenza della dichiarazione liberatoria (Allegato 2) resa dalla/e controparte/i (soccidario / soccidante) con cui vigeva il rapporto durante il periodo di indennizzo richiesto;
- 2) verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
- 3) corrispondenza della tipologia e del numero di uova/capi/gg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
- 4) determinazione del numero di uova/capi/gg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia. Il numero di uova/capi/gg massimi ammissibili in domanda è il minore tra:
 - a) il numero di uova/capi/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sopra riportate;
 - b) il numero di uova/capi/gg ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

Per l'intervento a "Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario", il numero di capi ammissibili all'indennizzo è dato dalla media della consistenza dei capi dei 3 cicli antecedenti all'inizio del periodo di restrizione già al netto della mortalità registrata per i cicli presi a riferimento. Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, devono essere presi come riferimento i dati inerenti ai capi dei cicli effettivamente conclusi. In assenza totale di cicli pregressi la consistenza dei capi indennizzabili è determinata, seguendo il seguente ordine di priorità, in base a uno delle seguenti criteri:

- eventuali cicli portati a termine dall'allevamento successivamente al periodo di fermo;
- numero di capi pattuito dall'eventuale contratto di soccida;
- consistenza massima prevista per la struttura di allevamento.

ALLEGATO 1

Al fine di una corretta individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”) e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'aviaria imposte dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

La data di inizio del periodo di indennizzo è individuabile nel primo giorno di vuoto dell'allevamento, preso atto dell'eventuale periodo di vuoto biologico come dettagliato nelle casistiche sopra riportate, ricadente nel periodo in cui l'allevamento è risultato soggetto a una o più zone di restrizione. Qualora il primo giorno di vuoto dell'allevamento, esaurito l'eventuale vuoto biologico obbligatorio, sia antecedente alla data di inizio delle restrizioni, il periodo di indennizzo ammissibile avrà inizio con la data di inizio delle restrizioni. Non potranno essere riconosciute date di inizio del periodo di indennizzo antecedenti al 1° gennaio 2022.

Al fine del calcolo del periodo indennizzabile in funzione delle zone di restrizione, dei relativi divieti all'accasamento e delle eventuali derogabilità acquisibili si rimanda a quanto specificato per il medesimo intervento al punto 5.1 delle presenti disposizioni.

Vista la varietà dei criteri che hanno regolato le zone di restrizione istituite durante il periodo di indennizzo riconosciuto dal Reg. 2024/453 e le numerose possibilità di deroga e di eccezioni all'applicazione degli obblighi stessi, si specifica che non tutte le casistiche potrebbero essere state elencate nelle presenti disposizioni. Quando non già evidente nei dispositivi che hanno istituito le zone di restrizione e nei chiarimenti già pervenuti dalla UO Veterinaria, sarà dunque necessario in sede di istruttoria verificare la presenza e richiedere a titolo di integrazione ulteriore documentazione rilasciata dalle Autorità Sanitarie regionali che confermi l'effettiva permanenza dell'obbligo a non accasare per l'allevamento richiedente, con specifica indicazione delle date entro cui l'obbligo ha avuto durata. In assenza di tale documentazione probatoria, i periodi di indennizzo per i quali non si avrà conferma della presenza dell'obbligo del prolungamento del fermo non potranno essere riconosciuti. L'Allegato 4, che esplica e motiva le richieste di periodo di indennizzo per i soli allevamenti ricompresi negli elenchi “monospecie” e “multispecie” la cui derogabilità è stata annullata per via della presenza di un allevamento fra quelli costituenti l'area omogenea, avente un ciclo in corso, deve essere obbligatoriamente stato inserito in domanda. L'Allegato 4 non sarà quindi integrabile in momenti successivi. Pertanto, gli istruttori, qualora ne constatassero l'assenza, procederanno a istruire l'intervento riconoscendo come ammissibili i capi e i giorni già determinati per il medesimo intervento nell'istruttoria della domanda presentata ai sensi del DM 193915.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati in istruttoria, l'istruttore ricompilerà l'Allegato 5 “Calcolo media capi e mancato accasamento” e provvederà al caricamento in SisCo nella prevista fase di caricamento degli allegati.

ALLEGATO 1

Per l'intervento b "Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente il numero di capi ammissibili all'indennizzo è dato dal modello 4 del ciclo oggetto di indennizzo, attestante l'uscita dei capi verso il macello.

Il periodo di indennizzo ammissibile all'indennizzo inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari, che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo ammissibile termina con la minore fra data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti o il giorno in cui sono terminate le misure restrittive o il 30/04/2024, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal Reg. UE 2024/453.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati in istruttoria, l'istruttore ricompilerà l'Allegato 6 "Calcolo macellazione anticipata" e provvederà al caricamento in SisCo nella prevista fase di caricamento degli allegati.

Per l'intervento c "Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento" il numero di capi ammissibili all'indennizzo è dato dal modello 4 del ciclo oggetto di indennizzo, attestante l'uscita dei capi dall'allevamento, o dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN e dalle tabelle giornaliere aziendali da cui si possa evincere il numero di capi sfoltiti e morti entro la durata del ciclo standard.

Il periodo ammissibile all'intervento si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi dall'allevamento a fine ciclo (durata media) fino al giorno di termine del periodo di restrizione o, se precedente, al giorno di effettiva uscita dei capi dall'allevamento. In presenza di più modelli di uscita per il medesimo ciclo, si considera ai fini dell'indennizzo la data del primo modello 4 emesso dall'azienda.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati in istruttoria, l'istruttore ricompilerà l'Allegato 7 "Calcolo prolungamento ciclo" e provvederà al caricamento in SisCo nella prevista fase di caricamento degli allegati.

L'istruttoria di ammissibilità degli interventi si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list (Allegato 9 "Check di controllo istruttoria") in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
2. il numero di capi/uova e i periodi di indennizzo indicati in domanda e quelli positivamente istruiti;
3. nel caso di riduzione del numero di capi/uova e/o giorni richiesti, la motivazione che ha portato alla riduzione;
4. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

ALLEGATO 1

8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria di ammissibilità positiva degli interventi, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

9. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La prosecuzione dell'istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 10 e 11. Pertanto, i funzionari istruttori **entro il 9 settembre 2024** provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 2).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA /OPLO di cui al punto 10 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 11.

10. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il 19 luglio 2024 i dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste Circolare di Agea Coordinamento n. 0046533 del 10/06/2024 tramite l'apposto tracciato record.

Tali informazioni sono necessarie affinché AGEA Coordinamento attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di indennizzo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 05 febbraio 2024. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 Reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

ALLEGATO 1

- b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024. Per le domande presentate sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato; Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti relativi al periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 a sostegno delle aziende avicole italiane, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.
- c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Al termine delle verifiche AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che risultano aver richiesto/percepito indennizzi e/o aiuti di cui sopra, affinché i relativi importi siano decurtati dal sostegno ammesso con il Reg. Ue 2024/453.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra saranno trasferiti dall'Organismo Pagatore agli OD ai fini della corretta compilazione del procedimento istruttorio presente in SisCo (fase 3 e 4).

11.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453, all'articolo 3, comma 2, qualora il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **16 settembre 2024**, utilizzando l'apposito allegato previsto dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 0046533 del 10/06/2024.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla conferma delle fasi 5 e 6 del procedimento di istruttoria in SisCo e alla successiva validazione.

OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

12. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il **30 settembre 2024**.

ALLEGATO 1

13. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono effettuati dagli OD, competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale. L'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

L'estrazione del campione è di competenza di OPR.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'indennizzo. In ogni caso, tutti i controlli in loco saranno effettuati entro 6 mesi dai pagamenti.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata a seguito di controllo parzialmente o totalmente negativo, OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita e saranno applicate sanzioni a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

14. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

15. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

ALLEGATO 1

16.CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO MERCATO AVICOLA Reg. 2024/453				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	Presentazione della domanda		Beneficiario	Entro 12/07/2024
2	Scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro 19/07/2024
3	Istruttoria	Verifica Interventi – compilazione fase 2 SISCO	Organismo Delegato	Entro 09/09/2024
3	Istruttoria	Aggiornamento indennizzi a seguito di verifiche delle Informazioni Aggiuntive e/o riscontri da AGEA - compilazione fasi 3 e 4 SISCO	Organismo Delegato	Entro il 13/09/2024
4	Scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro 16/09/2024
5	Istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fasi 5 e 6 SISCO Compilazione fase 7 SISCO e successiva chiusura e validazione del procedimento	OPR/Organismo Delegato	Entro 20/09/2024
6	Pagamento		OPR	Entro 30/09/2024
(*) le tempistiche di compilazione delle fasi da 3 a 6 potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA Coordinamento				